

*Articolo 18***Informazione del Parlamento europeo**

Il Parlamento europeo può invitare rappresentanti del Consiglio e della Commissione ad avviare un dialogo sull'applicazione del presente regolamento.

*Articolo 19***Relazioni**

Entro il 1º gennaio 2014 e, successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento corredata, se del caso, di una proposta di modifica del presente regolamento. La Commissione pubblica tale relazione.

Le relazioni di cui al primo comma valutano tra l'altro:

- a) l'efficacia del presente regolamento;
- b) i progressi conseguiti nel garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza sostenuta dei risultati economici degli Stati membri conformemente al TFUE;
- c) il contributo del presente regolamento al conseguimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione.

*Articolo 20***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 21 maggio 2013

Per il Parlamento europeo
Il presidente
 M. SCHULZ

Per il Consiglio
Il presidente
 L. CREIGHTON

